NORME IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE, MOBILITA', TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE, ATTUAZIONE DI DIRETTIVE DELLA COMUNITA' EUROPEA, AVVIAMENTO AL LAVORO ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO

Art. 31

Trattamento speciale di disoccupazione e pensionamento anticipato

Le disposizioni di cui all'articolo 11 trovano applicazione, ricorrendone i presupposti, anche per i lavoratori edili licenziati a decorrere dal primo gennaio 1989.

Versione in vigore dal 11 agosto 1991, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro
Estremi	Legge 23 luglio 1991, n. 223
Titolo	II — Disposizioni varie in materia di mercato del lavoro
Capo	II — Disposizioni diverse
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-cassa-integrazione-mobilita-trattamenti-di/art-31-trattamento-speciale-di-disoccupazione-e-pensionamento-anticipato

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it